



CITTA' DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA
UFFICIO COMMERCIO – S.U.A.P.

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI PERMESSI AGLI OPERATORI ARTISTICI E DELL'INGEGNO A CARATTERE CREATIVO PER L'ESPOSIZIONE E LA VENDITA DI ARTICOLI E OGGETTI DI PROPRIA REALIZZAZIONE E PRODUZIONE SUL LUNGOMARE ARGENTINA.

Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 105 del 27 luglio 2011 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29 novembre 2013, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29 aprile 2015, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24 giugno 2015 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 26 luglio 2017.

Articolo 1

Il presente articolato disciplina, in sostituzione dell'ordinanza sindacale n. 3775 del 15 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni, il rilascio di permessi sul lungomare Argentina agli operatori artistici e dell'ingegno a carattere creativo.

Articolo 2

Ai fini della presente disciplina si intendono per opere artistiche e dell'ingegno le opere della pittura, del disegno, della scultura, dell'incisione, delle arti figurative similari di particolare valenza estetica e creativa frutto di una elaborazione manuale ed intellettuale dell'autore. In particolare, a titolo esemplificativo, possono partecipare al mercatino coloro che realizzano opere pittoriche, che lavorano il vetro, il legno, il cuoio, i metalli e pietre non preziose, la cera, le stoffe.

Articolo 3

Il Comune rilascia per il periodo estivo (1° giugno – 30 settembre) n. 25 permessi agli operatori artistici e dell'ingegno a carattere creativo per l'esposizione e la vendita di articoli e oggetti di propria realizzazione e produzione sul lungomare Argentina. Almeno 5 permessi sono riservati a pittori e disegnatori.

Il permesso rilasciato per il periodo estivo è valido per tutti i giorni della settimana con orario dalle 10,00 alle ore 24,00, con esclusione delle giornate di svolgimento del mercato settimanale, nonché dei mesi di luglio e agosto in cui l'orario consentito è dalle 18,00 alle ore 24,00.

Il Comune rilascia per il periodo invernale (1° ottobre – 31 maggio) n. 30 permessi agli operatori artistici e dell'ingegno a carattere creativo per l'esposizione e la vendita di articoli e oggetti di propria realizzazione e produzione sul lungomare Argentina. Almeno 5 permessi sono riservati a pittori e disegnatori.

Il permesso rilasciato per il periodo invernale è valido per tutti i giorni prefestivi e festivi, con esclusione delle giornate di svolgimento del mercato settimanale, con il seguente orario: dalle 10,00 alle ore 18,00. Per i pittori e disegnatori il permesso "invernale" è valido con il predetto orario anche per i giorni feriali, con esclusione delle giornate di svolgimento del mercato settimanale.

Articolo 4

Le domande di rilascio del permesso devono essere redatte su modello predisposto dall'Amministrazione Comunale e devono essere corredate da una o più fotografie che illustrino gli oggetti e le opere frutto della propria attività artistica e creativa.

Le domande per il periodo estivo devono essere presentate dal 1° al 30 aprile, mentre quelle per il periodo invernale devono essere presentate dal 1° al 30 settembre.

Articolo 5

Le domande, ove non siano rigettate per vizi sostanziali, vengono accolte in base alla disponibilità dei permessi previsti. In caso di concorrenza di domande la priorità è determinata dall'ordine cronologico di presentazione al protocollo generale del Comune.

Al fine di garantire una rotazione nell'assegnazione dei permessi, ad una stessa persona non possono essere rilasciati consecutivamente due permessi relativi allo stesso periodo, estivo o invernale, fatta salva l'ipotesi in cui non vi sia un numero di domande sufficiente ad esaurire i permessi disponibili.

La norma di cui al precedente capoverso non si applica ai pittori e disegnatori.

Articolo 6

Il permesso viene rilasciato, previo pagamento dei tributi e degli oneri dovuti, con provvedimento del funzionario amministrativo dell'ufficio commercio, ed abilita alla vendita unicamente degli articoli e oggetti di propria realizzazione e produzione.

Il permesso è personale e, pertanto, non può essere ceduto a terzi.

Articolo 7

Gli operatori artistici e dell'ingegno a carattere creativo, per l'esposizione e la vendita di articoli e oggetti di propria realizzazione e produzione, fruiscono ciascuno di uno spazio di mq. 9, utilizzando strutture mobili leggere di colore bianco, coperte e aperte ai lati (gazebo) di dimensioni di 3 metri per 3.

La dislocazione degli spazi avviene secondo le indicazioni del personale del Comando di Polizia Locale, che comunque ha la facoltà di disporre in qualsiasi momento la variazione della collocazione di ciascun operatore.

Articolo 8

Agli operatori viene ritirato il permesso nelle seguenti ipotesi:

- 1) presenza nello spazio espositivo di persona diversa dal titolare del permesso;
- 2) vendita di oggetti e prodotti non realizzati dal titolare del permesso;
- 3) comportamenti molesti o non rispettosi del pubblico decoro;
- 4) inosservanza delle disposizioni e direttive impartite dal personale del Comando di Polizia Locale;
- 5) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10;
- 6) assenza che si protrae per più di tre giorni consecutivi nel periodo 15 giugno – 15 settembre, ovvero per trenta giorni consecutivi nel periodo 1° ottobre – 30 maggio, salvo che l'assenza sia dovuta a gravidanza, malattia, infortunio o gravi ragioni personali o familiari debitamente documentate.

Il ritiro del permesso non comporta il rimborso di somme già corrisposte.

Articolo 9

L'eventuale svolgimento, nell'area assegnata agli operatori artistici e dell'ingegno a carattere creativo, di mostre, manifestazioni, feste o cerimonie organizzate dall'Amministrazione Comunale ovvero regolarmente autorizzate dalla stessa, comporta la sospensione dei permessi rilasciati senza che nessun indennizzo o rimborso di somme eventualmente già versate sia dovuto.

I permessi possono essere altresì revocati o sospesi per ragioni di pubblico interesse senza che nessun indennizzo o rimborso di somme eventualmente già versate sia dovuto.

Articolo 10

Il titolare del permesso ha l'obbligo di mantenere l'ordine ed il decoro dello spazio assegnatogli. Durante lo svolgimento dell'attività è vietato richiamare l'attenzione dei passanti con microfoni, altoparlanti, radio e altri apparecchi sonori. Nel periodo estivo deve utilizzare per l'illuminazione dello stand espositivo esclusivamente lampadine a basso consumo energetico.

Alla scadenza dell'orario stabilito, gli spazi assegnati devono essere lasciati sgombri da ogni tipo di attrezzature, nonché dai rifiuti, che devono essere accumulati negli appositi contenitori, installati a cura del servizio Nettezza Urbana.

Articolo 11

L'applicazione della presente disciplina è demandata al Servizio Commercio, per quanto riguarda il ricevimento delle domande, la loro istruttoria, il rilascio dei permessi all'esposizione e alla vendita, nonché al Comando Polizia Locale per l'assegnazione dei posti ed il controllo del rispetto delle norme di legge e di regolamento.

Articolo 12

Ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 per le violazioni delle disposizioni della presente disciplina, ivi compresa l'esposizione e la vendita di opere artistiche e di opere dell'ingegno in assenza del previsto permesso comunale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00).

Per le procedure relative all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981 n. 689 e nella legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45, e loro successive modifiche ed integrazioni.

Il dirigente del settore amministrativo è competente all'adozione dell'ordinanza ingiunzione o di archiviazione al termine del procedimento sanzionatorio, che deve essere definito nel termine di un anno decorrente dalla data di trasmissione del rapporto o degli scritti difensivi.

Articolo 13

Il presente provvedimento sostituisce ogni altra determinazione in precedenza adottata in merito ed entra in vigore il 1° ottobre 2011.